

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Con ricorso depositato l'8.10.2025 la ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento, di averlo anticipatamente estinto e di aver infruttuosamente esperito il reclamo nei confronti dell'intermediario, chiede la restituzione della somma di € 943,14 a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione e commissioni intermediario del credito, oltre interessi e rivalutazione, e spese legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, in via preliminare chiede disporsi la sospensione del ricorso, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e U* Bank Austria (C-555/21). Nel merito, rileva che il finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio non rientra fra quelli a cui si applica la direttiva 2008/48/CE, con la conseguenza che la relativa disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50 dovrà essere interpretata secondo i criteri tradizionali e senza alcun obbligo di interpretazione della stessa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea. In ogni caso, la non applicabilità dei principi sanciti dalla CGUE (sentenza Lexitor) in quanto il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato in data antecedente al 25/07/2021, data di entrata in vigore dell'art. 11-octies del D.L. del 25/05/2021 n. 73. La resistente deduce che il rimborso dei costi aventi natura recurring è avvenuto in sede di conteggio estintivo e che non sono in ogni caso retrocedibili i costi aventi natura upfront.

DIRITTO

La domanda concerne la pretesa restitutoria di alcune voci commissionali relative al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 13.04.2016 ed estinto nel 2020 in corrispondenza della rata n. 49 di 120.

Avuto preliminarmente riguardo alla domanda di sospensione del procedimento formulata da parte convenuta, si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) ammettono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie, non ricorre neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

In atti è presente conforme quietanza liberatoria.

La materia è disciplinata dall'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), che ha modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: *"9.5. - La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art.125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".* La Corte ha quindi affermato che: *"12.4.-Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell'ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis", aveva chiarito che: *«il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in*

manca di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF» (Collegio di Coordinamento, dec. n. 26525/19).

Detti principi rimangono invariati anche a seguito della legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 1 octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2, nei seguenti termini: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

Così esposto il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia diritto alla restituzione delle voci di costo relative alle spese di istruttoria e alle commissioni di attivazione, le quali hanno natura up front in quanto remunerative di attività che precedono la conclusione del contratto. Con riguardo ai costi di intermediazione, anch'essi devono considerarsi aventi natura up front in quanto la clausola contenuta nel conferimento di incarico (sottoscritto da parte ricorrente) contiene la descrizione di attività circoscritte alla fase preliminare del contratto.

Il criterio di rimborso deve tener conto della curva degli interessi per i costi up-front, come da prospetto di calcolo seguente:

rate complessive	120	rate scadute	49						
rate residue	71	TAN	4,50%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,29%						
Spese di istruttoria				450,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	167,81 €		167,81 €
Commissioni di attivazione				178,20 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	66,45 €		66,45 €
Costi di intermediazione				1.900,80 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	708,81 €		708,81 €
Totale									943,07 €

Il risultato coincide sostanzialmente con quanto richiesto dal ricorrente (€ 943,14).

L'intermediario è quindi tenuto restituire alla ricorrente la somma di € 943,07 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Non è fondata la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

Non sono dovute le spese di assistenza legale, non ricorrendo le ipotesi contemplate nel recente pronunciamento del Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 4580 del 12.05.2025).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 943,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE